



ARPA Lazio

Assetto istituzionale e Organizzazione

Compiti istituzionali e attività di controllo in tema di inquinamento
acustico


Tina Fabozzi – ARPA Lazio

Le fonti normative istituzionali

- ❶ L. 21 gennaio 1994, n. 61 si conversione del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496
- ❷ **Legge Istitutiva:** L.R. 6 ottobre 1998, n. 45 modificata da:
 - L.R. 16 febbraio 2000, n. 12 (art. 65)
 - L.R. 10 maggio 2001, n. 10 (art. 67)
 - L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 (art. 35)
 - L.R. 28 aprile 2006, n. 4 (artt. 38 e 43)
 - L.R. 14 luglio 2014, n. 7 (art. 2 c. 39)
- ❸ **Statuto:** Determinazione 25 febbraio 2000, n. 25 approvata con DGR 7 marzo 2000, n. 692

ARPA LAZIO - Natura giuridica (L.R. 45/98)

Ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile



Sede legale a Rieti

+

5 sezioni provinciali

+

Sede di rappresentanza (Roma)




1 Agenzia in 7 sedi

Rieti - Sede legale



Viterbo



Frosinone

Roma Sede rappresentanza



Rieti



Latina




Roma

Funzioni (art. 2 L.R. 45/98)

L'ARPA svolge le attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale (art. 01 della L. 61/1994), connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili a:

- Regione,
- Province,
- Comuni
- Az. ASL.



Indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale

Coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici

Funzioni (art. 3 L.R. 45/98)

Le attività svolte dall'ARPA consistono, in particolare, in **attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico** (sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni) che vengono svolte:

- d'ufficio
- su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati

Oggetto controllo

- le condizioni ambientali;
- le fonti e le cause di:
 - **inquinamento acustico**
 - radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
 - aria
 - acque
 - suolo e sottosuolo
 - rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente
- interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente;
- rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale.

Funzioni (art. 3 L.R. 45/98)

Attività di **consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica** favore della **Regione**, degli **enti locali** e degli **enti gestori delle aree naturali protette** relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale:

- 1) verifica della congruità e dell'efficacia tecnica della normativa in materia ambientale;
- 2) formulazione di pareri e proposte relativi ai criteri per la definizione degli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo e dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
- 3) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza degli enti locali;
- 4) supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per le istruttorie relative all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, **inquinamento acustico**, rischio da amianto, radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici;
- 5) supporto tecnico-scientifico per la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni;
- 6) supporto tecnico-scientifico per l'adozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale.

Funzioni (art. 3 L.R. 45/98)

Cooperazione e collaborazione con:

- ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- Agenzia Regionale di sanità pubblica – Dip. Epidemiologia
- Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana protezione civile nei casi di emergenza

Promozione delle attività di **educazione e di informazione ambientale** dei cittadini.

Promozione delle **attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale** degli operatori nel settore ambientale.

Funzioni (art. 16 L.R. 45/98)

Rapporti con la Regione, gli enti locali e le aziende ASL

La Regione e gli enti locali si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali

L'attività di controllo in tema di inquinamento acustico:

Funzioni istituzionali di ARPA Lazio e suoi riferimenti legislativi

L'attività istituzionale di ARPA Lazio, come riportato anche nella sua legge istituzionale, prevede un ruolo importante sul tema del controllo sull'inquinamento acustico.

Le fonti normative da cui scaturisce l'azione di controllo di ARPA Lazio sono le seguenti:

- **Legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447** (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*) – art. 14
- **Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18** (*Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio*) – art. 6
- **Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45** (Legge istitutiva ARPA Lazio) – art. 3 (sviluppato precedentemente)

**Controlli rumore – Funzioni istituzionali di ARPA Lazio e
suoi riferimenti legislativi
Legge quadro 447/95**

Art. 14. Controlli

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, **utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente** di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed **il personale delle agenzie regionali dell'ambiente**, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Controlli rumore – Funzioni istituzionali di ARPA Lazio e suoi riferimenti legislativi

Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18

Art. 6 - Vigilanza e controllo

1. **Le province ed i comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo avvalendosi dell'ARPA.**
2. Il personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 20, esercita le attività di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 447/1995.



Ai sensi del comma 2 l'attività di controllo può essere svolta solo da personale iscritto all'elenco dei **tecnici competenti in acustica ambientale**

ARPA Lazio svolge un compito istituzionale di controllo:

1. mediante intervento *in loco* con rilevazioni fonometriche a seguito di segnalazioni (da parte delle amministrazioni o esposti cittadini) di sorgenti rumorose, fisse o mobili;
2. mediante emissione di pareri tecnici su valutazioni di impatto acustico e clima acustico.

Controlli rumore – Funzioni istituzionali di ARPA Lazio e suoi riferimenti legislativi

Per pianificare l'intervento di controllo ARPA Lazio, oltre l'ordine di arrivo, segue l'ordine di priorità della richiesta per la valutazione degli esposti che è il seguente:

- Procura o altre Autorità Giudiziarie;
- Amministrazione Comunale;
- Altre amministrazioni pubbliche;
- Associazioni di cittadini;
- Singolo cittadino


In caso di rilevazioni fonometriche con superamento dei limiti viene irrogata una **sanzione di tipo amministrativo** il cui importo dipende dal tipo di infrazione rilevata, secondo quanto previsto dall'art. 10 dalla legge quadro 447/95 e dall'art. 22 della L.R. 18/01 e secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

L'importo della sanzione, avviata dall'ARPA Lazio, viene versato al Comune di appartenenza del sito di misura. Oggi nel Lazio tale iter è stato parzialmente modificato dalla L.R. 2/2013. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione di tali sanzioni previste viene versato dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Ministero dell'ambiente ed essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.


In deroga a quanto previsto per le sorgenti fisse, **le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture**, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune **piani di contenimento ed abbattimento del rumore**, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto (DM 29 novembre 2000).

Attività di controllo


■ In Italia
Anno 2015



Fonte: Annuario dei dati ambientali - ISPRA anno 2016




Fonte: ARPA Lazio – elaborazione dati rendicontazione annuale attività sezioni provinciali




Percentuale di sorgenti controllate per le quali si è riscontrato almeno un superamento dei limiti nella regione Lazio (anno 2016)

Fonte: ARPA Lazio – elaborazione dati rendicontazione annuale attività sezioni provinciali

Percentuale di sorgenti controllate sulle quali si è riscontrato almeno un superamento dei limiti nella regione Lazio trend anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016



Classificazioni acustiche comunali



Fonte: Regione Lazio

